



Bruxelles, 27.9.2023  
COM(2023) 568 final

2023/0344 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del  
Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti<sup>1</sup>, la Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio in merito.

Sulla base di tali valutazioni e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e delle relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, la Commissione può concludere che il paese terzo non coopera a sufficienza e che pertanto occorre intervenire. In tal caso, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini di tale paese terzo. La Commissione continua ad adoperarsi costantemente per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.

- **Il caso dell'Etiopia**

Nel febbraio 2018 l'UE ha concluso con l'Etiopia un'intesa non vincolante in materia di riammissione ("Procedure di ammissione per il rimpatrio di cittadini etiopi dagli Stati membri dell'Unione europea"). Da allora si sono tenute due riunioni del gruppo di lavoro congiunto, il 13 maggio 2019 e il 28 novembre 2019, per monitorare l'attuazione dell'accordo. L'interazione in materia di riammissione, anche riguardo all'esito della valutazione annuale di cui all'articolo 25 bis del codice dei visti, è proseguita a livello locale, anche durante lo stato di emergenza a livello nazionale dichiarato nel novembre 2021 a seguito del conflitto nell'Etiopia settentrionale e conclusosi nel febbraio 2022.

Nonostante l'intesa vigente in materia di riammissione, l'impegno profuso per intensificare l'interazione in questo settore e la fornitura di assistenza tecnica da parte dell'UE, la cooperazione sulla riammissione con l'Etiopia non è migliorata. L'UE ha trasmesso all'Etiopia messaggi chiari sulla necessità che il paese migliori la cooperazione nella riammissione di tutti i suoi cittadini che non hanno il diritto di soggiornare negli Stati membri dell'UE e attui pienamente l'intesa in materia di riammissione, fra l'altro procedendo alla rapida identificazione degli etiopi che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE e al rilascio di documenti di viaggio provvisori per tutti i rimpatri, compresi quelli forzati. Tali messaggi, trasmessi in occasione di riunioni tecniche, durante riunioni bilaterali con gli Stati membri e con l'ambasciatore etiope presso l'UE nell'aprile 2023, e i dialoghi con le autorità etiopi non hanno prodotto i risultati attesi e non hanno portato a un miglioramento della cooperazione.

La cooperazione con l'Etiopia in materia di riammissione dei suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'UE è irregolare rimane insufficiente, come dimostra il basso tasso di rimpatrio (il numero di decisioni di rimpatrio eseguite rispetto al numero di decisioni di rimpatrio emesse), pari al 10 % nel 2021 e nel 2022, e la diminuzione del tasso di rilascio complessivo (ossia il numero di documenti di viaggio rilasciati dal paese terzo rispetto al

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

numero di richieste di riammissione presentate dagli Stati membri). Gli Stati membri incontrano difficoltà persistenti nell'instaurare un dialogo e un'interazione significativi con l'Etiopia in materia di riammissione, specialmente per quanto riguarda i rimpatri forzati.

Nel quadro delle valutazioni continue effettuate dalla Commissione sulla base dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri, delle discussioni in seno ai pertinenti gruppi di lavoro e gruppi di esperti del Consiglio, e delle valutazioni effettuate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, gli Stati membri hanno segnalato una serie di difficoltà che ostacolano le varie fasi del processo di riammissione, dall'identificazione dei cittadini etiopi al rilascio di documenti di viaggio e all'organizzazione di operazioni di rimpatrio. La mancanza di risposte da parte delle autorità etiopi alle richieste di identificazione presentate dagli Stati membri rende nella pratica impossibile rimpatriare le persone prive di documenti. Il rilascio di documenti di viaggio è problematico anche per coloro la cui cittadinanza etiopica è stata confermata, ad esempio attraverso missioni di identificazione svolte negli ultimi anni. Nel 2022 è stato effettuato un numero molto limitato di rimpatri, tra cui nessun rimpatrio con voli charter.

Sulla base di quanto precede, tenuto conto della mancanza di miglioramenti nonostante le continue misure adottate finora dalla Commissione per migliorare la cooperazione in materia di riammissione, e delle relazioni generali dell'UE con l'Etiopia, si ritiene che la cooperazione dell'Etiopia con l'UE in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra intervenire ulteriormente.

- **Le relazioni generali dell'Unione con l'Etiopia**

L'Etiopia è un paese fondamentale per la stabilità nel Corno d'Africa. Si tratta del secondo paese più popolato dell'Africa (110 milioni di abitanti), che ospita quasi 900 000 rifugiati provenienti dalla regione. Dopo lo scoppio di un conflitto interno in Etiopia nel novembre 2020, è stato firmato un accordo sulla cessazione permanente delle ostilità nel paese, ma la situazione rimane fragile e le tensioni interne persistono. La giustizia di transizione e i processi di riabilitazione sono oggetto di monitoraggio. Le relazioni con l'Etiopia sono in via di normalizzazione ed è in corso la ripresa di un dialogo politico significativo. Nella fase critica del conflitto in Sudan, le autorità etiopi hanno fornito un'assistenza sostanziale nel rilascio dei visti e nell'installazione di strutture alla frontiera durante l'evacuazione dei cittadini dell'UE dal Sudan.

Il paese gode dell'accesso al mercato europeo in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del regime "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms).

L'Etiopia è membro dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo e del comitato direttivo del processo di Khartoum. È inoltre parte contraente dell'accordo di Cotonou. L'Etiopia è un partner importante per l'Unione europea, a cui la lega un lungo partenariato iniziato oltre 40 anni fa. Nel 2016 l'UE e l'Etiopia hanno firmato un "impegno strategico" in base al quale entrambe le parti si impegnano a cooperare strettamente in settori che vanno dalla pace e dalla sicurezza a livello regionale al commercio e agli investimenti, compresi la migrazione e gli sfollamenti forzati. L'UE propone di assistere l'Etiopia attraverso NDICI-Europa globale, con un programma indicativo pluriennale nazionale per il periodo 2024-2027 (la cui adozione è prevista per la fine di settembre) che riguarderà tre settori prioritari: Green Deal, sviluppo umano (compresi migrazione e sfollamenti forzati) e governance/costruzione della pace.

- **Le misure in materia di visti**

*Ambito di applicazione delle misure*

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini etiopi. La sospensione, tuttavia, non dovrebbe applicarsi ai familiari etiopi di cittadini (mobili) dell'UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE<sup>2</sup> e ai familiari etiopi di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese terzo interessato, dall'altro.

*Contenuto delle misure in materia di visti*

La mancata cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione giustifica la sospensione temporanea di tutti gli articoli citati all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare, di cui all'articolo 14, paragrafo 6; sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma che autorizza la proroga di detto termine fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi: il normale periodo di trattamento sale quindi a 45 giorni); sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli conformemente all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater; e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

*Periodo di applicazione delle misure in materia di visti*

Il codice dei visti stabilisce che le misure in materia di visti si applicano temporaneamente, ma non prevede alcun obbligo di indicare un periodo specifico di applicazione nella decisione di esecuzione. Tuttavia, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, del codice dei visti la Commissione deve valutare continuamente i progressi nella cooperazione in materia di riammissione sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche per quanto riguarda l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio e nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione deve riferire se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare la decisione di esecuzione. Se invece le misure in materia di visti stabilite dalla decisione di esecuzione si rivelano inefficaci, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare la seconda fase del meccanismo di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, del codice dei visti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La decisione proposta è coerente con il codice dei visti, che stabilisce le norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE promuove un approccio globale in materia di migrazione e sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati di vasta portata, equilibrati e mirati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

- proteggere chi ne ha bisogno e sostenere i paesi e le comunità di accoglienza;
- sviluppare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- aiutare i partner a rafforzare la gestione e la governance della migrazione;
- promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, il Consiglio europeo ha invitato l'UE a fare leva su tutti i pertinenti strumenti di cui dispone, anche in materia di cooperazione allo sviluppo, commercio e visti<sup>3</sup>.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.a.

- **Proporzionalità**

Le misure proposte, volte a migliorare la cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono proporzionate all'obiettivo

---

<sup>3</sup> EUCO 22/21, punto 17.

perseguito. Tali misure non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere un visto, ma riguardano alcuni aspetti della procedura di rilascio dei visti. Inoltre, alcune categorie di persone sono escluse dall'ambito di applicazione della presente decisione.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.a.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere visti e rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

n.a.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.a.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'*articolo 1* definisce l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione proposta.

I paragrafi 1 e 2 specificano che essa si applica solo ai cittadini dell'Etiopia soggetti all'obbligo del visto e non a quelli esenti sulla base dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

Il paragrafo 3 esonera dall'ambito di applicazione della decisione proposta i richiedenti che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE e i familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei

cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

Il paragrafo 4 specifica che la decisione proposta lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri.

L'*articolo 2* stabilisce che per i cittadini dell'Etiopia che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione proposta è temporaneamente sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice dei visti:

- la possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo di presentare la serie completa dei documenti giustificativi. Di conseguenza tutti i richiedenti dovranno presentare l'intera serie dei documenti giustificativi comprovanti il rispetto delle condizioni d'ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen;
- la possibilità per gli Stati membri di esentare dal pagamento dei diritti per i visti i titolari di passaporti diplomatici e di servizio. A questa categoria di richiedenti si applicheranno i normali diritti per i visti, pari a 80 EUR;
- il termine ordinario di trattamento di 15 giorni per adottare una decisione su una domanda. Ciò significa che gli Stati membri disporranno di 45 giorni per decidere;
- le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli. Di conseguenza, in linea di principio, saranno rilasciati soltanto visti per un solo ingresso.

L'*articolo 3* contiene l'elenco dei destinatari della decisione proposta, ossia gli Stati membri interessati.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione in materia di riammissione con l'Etiopia è stata valutata insufficiente ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Occorrono miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, per garantire fra l'altro che l'Etiopia cooperi efficacemente, in modo tempestivo e prevedibile, con tutti gli Stati membri nell'identificazione e nel rilascio dei documenti di viaggio, nonché nelle operazioni di rimpatrio.
- (2) Permangono problemi nell'identificazione dei cittadini etiopi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, a causa della mancanza di risposte da parte delle autorità etiopi alle richieste di riammissione, delle difficoltà nel rilascio di documenti di viaggio provvisori, che non sono forniti nemmeno quando la cittadinanza è stata precedentemente confermata, e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio per i rimpatri volontari e forzati su voli di linea e voli charter.
- (3) Tenuto conto delle varie misure finora adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione, e delle relazioni generali tra l'Unione e l'Etiopia, la cooperazione dell'Etiopia con l'Unione in materia di riammissione non è ritenuta sufficiente e occorre pertanto intervenire.
- (4) Dovrebbe pertanto essere temporaneamente sospesa l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini dell'Etiopia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>. L'obiettivo è incoraggiare le autorità etiopi a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

---

<sup>4</sup> GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).



- (5) Le disposizioni temporaneamente sospese dovrebbero essere quelle di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (e conseguente esclusione dell'applicazione della norma che autorizza la proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento sale a 45 giorni), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli conformemente all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).
- (6) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE, né ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto, la sospensione temporanea non dovrebbe applicarsi ai cittadini dell'Etiopia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>7</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e

---

<sup>6</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>7</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>8</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>9</sup>.

- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>10</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>11</sup>.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>12</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>13</sup>.
- (13) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

#### *Ambito di applicazione*

1. La presente decisione si applica ai cittadini dell'Etiopia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.
2. La presente decisione non si applica ai cittadini dell'Etiopia esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

---

<sup>8</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>9</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>10</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>11</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>12</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>13</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

3. La presente decisione non si applica ai cittadini dell'Etiopia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e il paese terzo.
4. La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
  - (a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
  - (b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;
  - (c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
  - (d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia, come modificato da ultimo.

#### *Articolo 2*

##### *Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009*

È temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 810/2009:

- a) articolo 14, paragrafo 6;
- b) articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
- c) articolo 23, paragrafo 1;
- d) articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

#### *Articolo 3*

##### *Destinatari*

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*